

ECC.MO TRIBUNALE CIVILE DI ALESSANDRIA

SEZ. LAVORO

RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

CON CONTESTUALE ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE

DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.

del dott. DAVIDE BELLINI (c.f. BLLDVD81S23G273T) nato a Palermo il 23.11.1981 e qui residente in via G.Ventura n. 15, rappresentato e difeso - giusta procura in calce al presente atto - dall'avv. ALESSANDRO VACCARO (C.F. VCCLSN79M10G273U – FAX 091.309653 – PEC alessandro.vaccaro@gbnworld.net, ove dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche relative al presente giudizio)

CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, Corso Stati Uniti n. 45;
- UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, Corso Stati Uniti n. 45;

E NEI CONFRONTI DI

tutti i docenti iscritti nelle classi di concorso A051, A050 e A043 delle graduatorie ad esaurimento, III fascia, del personale docente ed educativo, valide per il conferimento degli incarichi a tempo determinato ed indeterminato per il triennio 2014/2017, dell'Ambito Territoriale per la Provincia di

Alessandria che, per effetto dell'inserimento del ricorrente, sarebbero da questi superati in graduatoria.

FATTO

- Il dott. Davide Bellini, laureato presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Palermo, è stato ammesso all'VIII ciclo, di durata biennale (a.a. 2006/2007 e 2007/2008), della Scuola Interuniversitaria Siciliana di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario (S.I.S.S.I.S) dell'Università degli Studi di Palermo, all'esito della quale avrebbe dovuto conseguire l'abilitazione all'insegnamento ed accedere alle c.d. "graduatorie ad esaurimento" (c.d. GAE) introdotte dell'art. 1, comma 605, lett. c) della l. n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) in sostituzione delle precedenti "graduatorie permanenti".

- Tali graduatorie costituiscono il "bacino" al quale il M.I.U.R. deve attingere (nella misura del 50%) per le immissioni in ruolo dei docenti, in ragione dei posti che annualmente si rendono definitivamente disponibili sull'organico delle scuole statali. Inoltre, ai sensi del D.M. n. 131 del 13.06.2007, gli Uffici Scolastici Provinciali sono tenuti ad utilizzare le suddette graduatorie per il conferimento degli incarichi di supplenza annuale e temporanea a copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento vacanti e disponibili entro il 31 dicembre di ciascun anno e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico.

- Le graduatorie ad esaurimento sono state così denominate in quanto in esse, con decorrenza dall'entrata in vigore della legge che le ha istituite, non erano contemplati

nuovi inserimenti. Tuttavia, per il biennio 2007- 2008 veniva fatta salva l'iscrizione dei docenti già in possesso di abilitazione all'insegnamento e di coloro che – come il ricorrente – erano stati ammessi all'VIII ciclo della SSIS, con riserva di conseguire il titolo abilitante alla fine del percorso formativo.

- Il dott. Bellini, dunque, si iscriveva con riserva nella GAE (III fascia) per la Provincia di Palermo (classi di concorso A043 – A050 – A051), ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Direttore Generale del Dipartimento Istruzione dell'allora Ministero della Pubblica Istruzione del 16.03.2007.

- Il ricorrente, nel contempo, era stato ammesso quale vincitore di borsa di studio al Dottorato di Ricerca in “Italianistica, testo letterario: forme e storia” presso il Dipartimento di Scienze Filologiche e Linguistiche dell'Università degli Studi di Palermo. In considerazione di ciò era stato obbligato a “congelare” la frequenza presso la SSIS ai sensi dell'art. 8 della legge n. 398 del 1999 secondo cui “agli iscritti alle scuole di specializzazione che siano ammessi a frequentare un corso di dottorato di ricerca **si applica la sospensione del corso degli studi sino alla cessazione della frequenza del corso di dottorato**”.

- Sennonché, una volta terminato il dottorato di ricerca nel 2010, per il ricorrente non fu più possibile riprendere la frequenza della SSIS in quanto, dopo la conclusione del IX ciclo, tali scuole non erano state più attivate dagli Istituti Universitari né sostituite immediatamente con altro percorso abilitativo all'insegnamento (art. 64, comma 4 *ter*, del D.L. n. 112/2008, c.d. riforma Gelmini).

Con D.M. n. 249/2010, pubblicato in GURI n. 24 del 31.1.2011, il MIUR (in attuazione della citata riforma) dettava le nuove disposizioni concernenti il percorso formativo per l'abilitazione all'insegnamento, istituendo i Tirocini Formativi Attivi (c.d. TFA) in sostituzione delle SSIS.

L'art. 15, comma 7, del citato decreto disponeva che *“coloro che hanno superato l'esame di ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, che si sono iscritti e hanno in seguito sospeso la frequenza (c.d. “congelati SSIS”) delle stesse conseguono l'abilitazione per le classi di concorso per le quali era stata effettuata l'iscrizione attraverso il compimento del tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 10 senza dover sostenere l'esame di ammissione e con il riconoscimento degli eventuali crediti acquisiti”*.

In altri termini, come chiarito dal MIUR con la nota prot. n. 549 del 28 febbraio 2013 con riferimento ai c.d. “congelati SSIS”, il TFA costituisce *“semplicemente lo strumento tecnico attraverso il quale il “congelato” completa il percorso SSIS, conservando pertanto i diritti precedentemente acquisiti in base all'ordinamento previgente in merito allo scioglimento della riserva e al conseguimento dei punteggi previsti nelle graduatorie in cui è inserito”*.

- Pertanto, il ricorrente – una volta terminato il dottorato di ricerca - si iscriveva al primo Tirocinio Formativo Attivo (a.a. 2011-2012) attivato dall'Università degli Studi di Palermo, conseguendo in data 22 luglio 2013 – a completamento del percorso abilitante iniziato con la SSIS – il titolo di abilitazione di docente per la Scuola Secondaria di Secondo Grado nella classe di concorso “materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto magistrale”.

- Va – a questo punto – rilevato che il dott. Bellini, dopo l’iscrizione con riserva in GAE nel 2007, non aveva più presentato la domanda diretta alla permanenza in graduatoria, non avendo avuto contezza dell’esistenza di tale obbligo né ricevuto alcuna comunicazione in proposito da parte dell’Amministrazione. Per tale ragione veniva cancellato dalla GAE.

A tal proposito va precisato, infatti, che l’art. 1, comma 1 bis del D.L. 97/2004 ha disposto che *“dall’anno scolastico 2005-2006 la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all’articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell’interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l’aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. **La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi.**”* Tuttavia - prosegue la norma *de qua* – **“a domanda dell’interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, È CONSENTITO IL REINSERIMENTO NELLA GRADUATORIA, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione”.**

- Stando così le cose, in data 30 aprile 2014 il ricorrente – finalmente in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento - presentava ai sensi della suddetta disposizione domanda di reinserimento in graduatoria in occasione dell’aggiornamento previsto dal D.M. n. 235 del 1 aprile 2014 valevole per il triennio scolastico 2014-2017, chiedendo al contempo lo scioglimento della riserva per conseguimento del titolo abilitante ed il trasferimento dalla provincia di Palermo alla provincia di Alessandria.

- Con nota prot. n. 7151/U del 11 agosto 2014, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte – Ufficio X Ambito territoriale di Alessandria – pubblicava l'elenco degli esclusi “*che hanno richiesto l'inserimento ex novo nelle graduatorie ad esaurimento di ogni ordine e grado della scuola di questa provincia, compilate per il triennio 2014/2017*” nel quale risulta incluso il nominativo del ricorrente.
- L'operato delle Amministrazioni resistenti è illegittimo per le seguenti ragioni in

DIRITTO

SUL FUMUS BONI IURIS.

1. Il presente ricorso ha ad oggetto il riconoscimento del diritto del dott. Bellini ad essere **reinscrito** nella Graduatoria ad Esaurimento (III fascia) per l'insegnamento della scuola secondaria di secondo grado con contestuale trasferimento dall'ambito territoriale della provincia di Palermo a quella di Alessandria.

Diritto illegittimamente negato dall'Amministrazione resistente, in violazione delle inequivoche disposizioni che regolano la materia *de qua*.

Invero, come si è visto, sebbene l'art. 1, comma 1 bis, del D.L. n. 97/2004 ha previsto la cancellazione della graduatoria quale conseguenza della mancata presentazione della domanda diretta alla permanenza nella stessa entro il termine previsto dai decreti di aggiornamento, tuttavia la medesima disposizione stabilisce espressamente che “***a domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, È CONSENTITO IL REINSERIMENTO NELLA GRADUATORIA, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione***”.

È chiaro dunque che la cancellazione del docente dalla graduatoria per mancata presentazione della domanda di permanenza NON è definitiva, ben potendo il docente - in occasione dell'aggiornamento periodico - chiedere il reinserimento nella stessa entro il termine che deve essere stabilito dai relativi decreti ministeriali (in tal senso, *ex multis*, Trib. di Napoli, sez. Lavoro, sentenza n. 2891/2014, del 23.1.2014; Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n., 3658/2014).

In considerazione dell'inequivoco tenore della disposizione *de qua*, risulta incontrovertibile il diritto del ricorrente ad essere reinserito in graduatoria, avendo questi presentato – una volta ottenuta l'abilitazione all'insegnamento - la relativa domanda entro il termine fissato dal D.M. n. 235/2014, con contestuale richiesta di scioglimento della riserva.

Le ragioni addotte dall'Amministrazione a sostegno dell'esclusione del ricorrente sono pertanto *in toto* infondate. Infatti, nel caso di specie, non viene in rilievo un “inserimento *ex novo*” come asserito nel provvedimento di esclusione ma - com'è evidente - il reinserimento di un docente già iscritto in precedenza; facoltà questa espressamente riconosciuta e tutelata dalla legge.

Peraltro, all'atto di presentazione della domanda il ricorrente ha esplicitato le ragioni che legittimavano la propria istanza di reinserimento che, però, sono state inopinatamente ignorate dall'Amministrazione.

L'operato dell'Amministrazione è riconducibile, in realtà, alle disposizioni inserite nei decreti ministeriali che nel tempo hanno previsto l'aggiornamento delle graduatorie.

Si tratta, in particolare, dell'art. 2 del D.M. n. 42/2009 (aggiornamento graduatorie a.a. 2009/2010 2010/2011), dell'art. 1

del D.M. 44/2011 (aggiornamento graduatorie a.a. 2011/2012 - 2012/2013 la cui validità con dm 47/2011 è stata estesa anche all'a.a. 2013/2014) e dell'art. 1, comma 1, lett. b) del D.M. 235/2014 (aggiornamento graduatorie a.a. 2014 -2017) i quali, con disposizioni di identico tenore, hanno previsto che la *“mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria”*, senza contemplare alcuna modalità di reinserimento dei docenti in precedenza cancellati.

Senonché, come ritenuto sia dal giudice amministrativo (segnatamente il T.A.R. Lazio, Roma che con sentenza n. 27460/2010 ha annullato il D.M. 42/2009, statuizione confermata dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3658/2014;) nonché da numerosi Tribunali, in funzione di Giudice del Lavoro, in fattispecie identiche al caso che ne occupa (ex plurimis, Trib. di Napoli, sentenza n. 2891/2014; sentenza n. 17627/2013; Trib. di Cassino, sentenza n. 339/2014 e giurisprudenza ivi citata; Trib. di Rimini, ordinanza del 19.11.2012) i suddetti decreti ministeriali sono illegittimi in parte de qua, perché si pongono in palese contrasto con la fonte normativa di rango superiore (di cui sono espressamente attuazione) costituita dall'art. 1, comma 1 bis, dal DL n. 97/2004, il quale – lo si ripete – prevede espressamente che *“a domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, È CONSENTITO IL REINSERIMENTO NELLA GRADUATORIA, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione”*, rendendo dunque inequivocabile che la cancellazione dalla graduatoria **non è affatto definitiva**. Infatti, *“nella norma primaria l'omessa domanda è sanzionata con l'esclusione dalle graduatorie, ma essa NON è comunque assoluta potendo gli interessati, nel termine poi assegnato per i futuri aggiornamenti delle*

graduatorie, dichiarare di volervi nuovamente figurare” (Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 3658/2014).

Sicchè – com’è evidente – “giammai una fonte secondaria (nella specie: un decreto ministeriale di attuazione) ha il potere di derogare ad una norma giuridica di grado superiore, introducendo una decadenza sostanziale non prevista da quest’ultima” (in termini, Tribunale di Napoli, sent. citata).

Pertanto, alla stregua delle esposte considerazioni il riconoscimento del diritto del ricorrente ad essere inserito in GAE presuppone la previa disapplicazione dei suddetti regolamenti nella parte in cui prevedono la cancellazione definitiva del docente quale conseguenza della mancata presentazione della domanda di permanenza e – specie con riferimento al D.M. 235/2014 in relazione al quale il ricorrente ha presentato domanda di reinserimento – nella parte in cui non consentono, appunto, il reinserimento dei docenti cancellati in precedenza (in tal senso, cfr., Cons. Stato sent. n. 3658/2014; Trib. di Rimini, ord. del 19.11.2012).

Disapplicazione, dunque, che espressamente si richiede con l’incoato ricorso, quale statuizione di carattere pregiudiziale rispetto al riconoscimento del diritto del ricorrente ad essere reinserito in GAE.

2. Parimenti illegittima è, poi, l’ulteriore motivazione utilizzata dall’Amministrazione per giustificare l’ “esclusione” (*rectius*, il mancato reinserimento) del ricorrente dalla graduatoria, relativa alla presentazione della domanda in forma cartacea e non tramite la modalità “web” (attraverso il portale “Istanze on line” – POLIS - del sito *web* del MIUR) così come invece previsto dall’art. 9, comma 2, del DM 235/2014.

In proposito va osservato che la previsione dell'obbligo di utilizzare in via esclusiva la modalità *web* comporta, inevitabilmente, l'impossibilità di presentare la domanda di reinserimento per coloro che sono stati cancellati dalla graduatoria, essendo precluso a tali soggetti la facoltà di operare nel portale "Istanze on line", benché ritualmente registrati. Al riguardo si versa in atti la schermata del portale relativa all' *account* del ricorrente, laddove risulta l'impossibilità di presentare la domanda, essendo l' "*aspirante non presente nella base informativa delle graduatorie ad esaurimento*".

Da quanto precede se ne inferisce che la disposizione in questione, laddove prevede la modalità "*web*" quale esclusiva forma di presentazione della domanda è illegittima (con conseguente richiesta di disapplicazione), risolvendosi inevitabilmente in un'insuperabile condizione ostativa al reinserimento in graduatoria dei docenti in passato iscritti e poi cancellati, in violazione dunque del correlativo diritto riconosciuto dalla norma primaria di cui al più volte citato art. 1, comma 1 bis, dal DL n. 97/2004.

SUL PERICULUM IN MORA

Il ricorrente, nonostante un lungo, brillante percorso formativo altamente qualificato (laurea con il massimo dei voti; dottorato di ricerca con borsa di studio; ammissione alla SSIS, poi conclusa – con una votazione di 99/100 - attraverso lo strumento del T.F.A. a causa della obbligatoria "sospensione" per il concomitante svolgimento del dottorato) che ha condotto all'abilitazione all'insegnamento, **allo stato, è privo di occupazione e non vanta alcuna seria *chance* lavorativa.**

L'abilitazione all'insegnamento priva dell'iscrizione in GAE, infatti, gli consente soltanto di poter essere chiamato dai singoli Istituti Scolastici per supplire a brevissime vacanze di docenti.

Incarichi che in nessun modo possono permettergli di percepire, una retribuzione sufficiente alle normali esigenze di vita, specie se raffrontate all'alto profilo professionale e didattico del ricorrente.

Sotto tale profilo, si consideri che a seguito del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento (avvenuta soltanto nel luglio 2013; e non per fatto del ricorrente, ma a causa delle immotivate lungaggini, durate circa tre anni, che hanno riguardato il passaggio dalle sopresse SSIS al TFA) il dott. Bellini ha avuto facoltà di iscriversi alle graduatorie dei singoli Istituti Scolastici a partire dall'anno scolastico in corso e, ad oggi, ha ottenuto soltanto una brevissima supplenza per una complessiva durata di 18 ore (una settimana di lavoro, dunque, in circa 7 mesi di anno scolastico trascorsi).

Per converso, l'adozione del provvedimento di urgenza consentirebbe al ricorrente di poter utilmente ottenere il conferimento di una supplenza annuale in occasione dell'assegnazione degli incarichi da parte dell'Ufficio Scolastico di Alessandria per l'anno scolastico 2015- 2016. Assegnazione che avviene solitamente tra la fine del mese di agosto e i primi giorni di settembre di ciascun anno.

In considerazione di ciò, sussiste un imminente pregiudizio grave ed irreparabile che non consente di poter attendere il riconoscimento nelle forme ordinarie del diritto del ricorrente ad essere reinserito in GAE.

A ciò si aggiunga che nell'ambito del piano governativo denominato la "Buona Scuola" in data 1 aprile 2014 è stato presentato un disegno di legge che prevede l'attuazione da parte del MIUR di un piano straordinario di assunzioni per l'anno scolastico 2015/2016 rivolto al personale docente iscritto nelle graduatorie ad esaurimento. Il suddetto piano governativo prevede, altresì, l'imminente cancellazione delle graduatorie ad esaurimento una volta completate l'immissioni in ruolo di tutti i docenti ivi inseriti.

La prospettiva di una concreta stabilizzazione del rapporto di pubblico impiego, dopo un lungo, oneroso e qualificato periodo di formazione, possiede indubbie refluenze, oltre che sotto il profilo reddituale, sulle prospettive di vita e sulla realizzazione professionale e personale del ricorrente.

Sicchè, anche per tale ragione, sotto il profilo del *periculum* si giustifica l'adozione del provvedimento di urgenza, tenuto conto che le forme e i tempi del giudizio a cognizione piena potrebbero condurre all'emissione di una decisione priva di utilità per il ricorrente, essendo inidonea ad assicurare il diritto per il cui riconoscimento è stato incoato il presente ricorso.

* * * * *

Alla stregua delle suesposte considerazioni, si confida che l'Ecc.mo Tribunale - previa disapplicazione della nota prot. n. 7151/U del 11 agosto 2014, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte – Ufficio X Ambito territoriale di Alessandria, nonché dei decreti del MIUR n. 42/2009, n. 44/2011 e n. 235/2014 - vorrà ai sensi dell'art. 700 c.p.c riconoscere il diritto del ricorrente ad essere reinserito nelle graduatorie ad esaurimento (III fascia) per la scuola secondaria di

secondo grado per il triennio 2014-2017 e - per l'effetto - ordinare alle Amministrazioni residenti di reinserire il ricorrente nella graduatorie ad esaurimento nei termini sopra descritti con contestuale scioglimento della riserva per l'avvenuto conseguimento del titolo abilitante all'insegnamento; trasferimento dall'Ambito territoriale di Palermo all'Ambito territoriale di Alessandria; attribuzione del punteggio maturato alla data della presentazione della domanda.

In via istruttoria, si produce:

1. Istanza di reinserimento in GAE del 29.04.2014 con allegato il modulo di domanda (1.A) e ricevuta di protocollo (1.B);
2. schermata del portale "Istanze on line" relativa all'*account* del ricorrente;
3. nota prot. n. 7151/U del 11 agosto 2014, dell'Ufficio Scolastico Regionale di Alessandria;
4. attestazione dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia circa l'iscrizione del ricorrente in GAE;
5. ricevuta n. 1286 del 16.06.2007 dell'U.S.P. di Palermo relativa all'iscrizione del ricorrente in GAE;
6. verbale della Giunta della SISIS dell'Università degli studi di Palermo del 8 gennaio 2007 relativa al "congelamento" della frequenza per la contemporanea iscrizione al dottorato di ricerca;
7. attestato del 22.7.2013 rilasciato dall'Università degli Studi di Palermo circa il conseguimento del Titolo di Abilitazione all'insegnamento;
8. contratto di supplenza per una complessiva durata di ore 18;
9. sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 3658/2014;

10. sentenza del Tribunale di Cassino, sez. Lavoro, del 15.07.2014;
11. sentenza del Tribunale di Napoli, sez. Lavoro, del 11.10.2013;
12. sentenza del Tribunale di Napoli, sez. Lavoro del 23.1.2014;
13. ordinanza del Tribunale di Rimini, sez. Lavoro, del 19.11.2012

Con vittoria di spese e compensi professionali.

Palermo – Alessandria, 30 marzo 2015

avv. Alessandro Vaccaro

Ai sensi e per gli effetti del DPR 115/2002 si dichiara che il valore della controversia è indeterminabile e che, dunque, il contributo unificato ammonta ad € 259,00.

Palermo – Alessandria, 30 marzo 2015

avv. Alessandro Vaccaro

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA
NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.**

Il sottoscritto avv. Alessandro Vaccaro, difensore del dott. Davide Bellini,

PREMESSO

- che il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente ad essere inserito nelle vigenti graduatorie ad esaurimento per le classi di concorso A051, A050 e A043 valide per il triennio 2014/2017;
- che ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio appare opportuno notificare il ricorso a tutti i soggetti che potenzialmente possono subire effetti pregiudizievoli

dall'accoglimento del ricorso e, dunque, a tutti i docenti che in virtù dell'inserimento del ricorrente in GAE verrebbero da quest'ultimo preceduti in graduatoria;

CONSIDERATO

- che l'elevato numero dei destinatari, l'indeterminatezza degli stessi (tenuto conto che il punteggio del ricorrente - e dunque la sua posizione in graduatoria - viene determinato dal MIUR) rendono in pressoché impossibile la notifica del ricorso nei modi ordinari;
- che la tradizionale notifica per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice estratto del ricorso;
- che l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio; significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 106/1990 secondo cui “non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino – potenziale convenuto in giudizio – di prendere visione costante del foglio Annunci Legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato...”;
- che la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, in ogni caso, appare oltremodo onerosa per il ricorrente;
- che l'Ecc.mo Giudice adito può, ai sensi dell'art. 151 cpc, autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresa quella in via telematica;
- che sia il giudice amministrativo che vari Tribunali, in funzione di giudice del lavoro, in numerosi giudizi analoghi a quello che ne occupa hanno autorizzato, in luogo della tradizionale notifica e per pubblici proclami, la pubblicazione del ricorso nel testo

integrale e del provvedimento di fissazione dell'udienza nel sito web del Ministero dell'Istruzione, riconoscendo esplicitamente che l'urgenza, la tendenziale informatizzazione della procedura, la peculiarità del caso (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più ad interloquire, esistenza di una specifica area tematica sul sito istituzionale) giustificano senz'altro il ricorso a tale modalità alternativa di notifica;

- che, pertanto, la suddetta forma di notifica viene oramai costantemente e sistematicamente utilizzata in tutte le ipotesi di contenzioso scolastico, laddove – come nel caso di specie - è rinvenibile un alto numero di potenziali controinteressati, come è agevole verificare sulla dedicata sezione istituzionale del sito web del MIURhttp://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_15

FA ISTANZA

alla S.V. affinché, valutata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 151 c.p.c., voglia disporre, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, la notificazione, quanto ai potenziali controinteressati, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza sul sito internet del MIUR.

Con osservanza.

Palermo – Alessandria, 30 marzo 2015

avv. Alessandro Vaccaro